

CONTRIBUTO UNIFICATO



R.G.N. 15228/2007

Cron.

Rep.

Ud. 18/3/2014

18051/14

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- dott. Aldo CECCHERINI
- dott. Sergio DI AMATO
- dott. Antonio DIDONE
- dott. Carlo DE CHIARA
- dott. Guido MERCOLINO

- Presidente
- Consigliere
- Consigliere
- Consigliere
- rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

OGGETTO: revoca

toria fallimentare

Cron. 18051
REP. 3162

sul ricorso proposto da

in persona del

presidente

elettivamente domiciliata in Roma, alla

presso il prof. avv.

dal quale, unitamente

all'avv.

è rappresentata e difesa in virtù di procura speciale a

marginale del ricorso

RICORRENTE

contro

in persona del curatore p.t. dott.

elettivamente domiciliato in Roma, alla

presso l'avv.


, unitamente all'avv.

dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura speciale a margi-

ne del controricorso

G

639
2014



CONTRORICORRENTE

avverso la sentenza della Corte di Appello di
prile 2006.

n. 1616/06, pubblicata il 3 a-

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18 marzo
2014 dal Consigliere dott. Guido Mercolino;

udito l'avv. _____ per il controricorrente;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale
dott. Umberto APICE, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. — Il curatore del fallimento della _____ convenne in giudizio la
_____ per sentir dichiarare inefficace, ai
sensi dell'art. 67, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, un
pagamento di Lire 210.373.985 eseguito dal Comune di _____ in favore del-
la convenuta, a seguito del pignoramento di un credito vantato dalla società fallita
e dell'assegnazione disposta nel procedimento di espropriazione presso terzi.


1.1. — Con sentenza del 19 luglio 2001, il Tribunale di _____ accolse la
domanda, condannando la _____ alla restituzione della somma percepita.

2. — L'impugnazione proposta dalla _____ è stata rigettata dalla Corte d'Ap-
pello di _____ con sentenza del 3 aprile 2006.

A fondamento della decisione, la Corte ha ritenuto che l'effetto traslativo
dell'assegnazione, a seguito della quale il creditore procedente diviene titolare e-
sclusivo del credito, non comporti l'incidenza di tale provvedimento sulla *par*
condicio creditorum, la cui lesione si verifica, tanto nel pagamento spontaneo
quanto in quello coattivo, solo nel momento in cui il denaro fuoriesce dal patri-
monio del debitore. Ha pertanto concluso che è a tale momento che occorre fare

5

FallimentiSocieta.it



riferimento ai fini della riconducibilità del pagamento al c.d. periodo sospetto, e escludendo la configurabilità di un'ingiustificata disparità di trattamento tra la cessione volontaria del credito e l'assegnazione giudiziale, in considerazione della diversità delle due fattispecie e dell'identità della decorrenza del periodo sospetto, e dichiarando pertanto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dall'appellante.


3. — Avverso la predetta sentenza la _____ propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustrati anche con memoria. Il curatore resiste con contro-ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. — Con il primo motivo d'impugnazione, la ricorrente denuncia l'errata applicazione dell'art. 553, primo comma, cod. proc. civ. e l'assenza di motivazione, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che il depauperamento del patrimonio del fallito si verifichi a seguito del pagamento eseguito dal terzo, anziché per effetto dell'ordinanza di assegnazione. Premesso infatti che tale provvedimento ha un'efficacia immediatamente traslativa, escludendo la facoltà del debitore di riscuotere il credito o di disporne, sostiene che il pagamento eseguito dal terzo non può considerarsi effettuato con denaro del fallito, costituendo adempimento di un'obbligazione del terzo, assunta nei confronti del fallito e poi trasferita all'assegnatario. La circostanza che tale pagamento determini anche l'estinzione dell'obbligazione assunta dal fallito non esclude che, al pari di quanto accade nella cessione volontaria, il depauperamento del patrimonio di quest'ultimo si verifichi per effetto dell'atto con cui il credito viene trasferito, trattandosi di un meccanismo insito in tutti i negozi traslativi del credito. L'efficacia traslativa della assegnazione non è esclusa neppure dalla subordinazione dell'effetto satisfattivo al

9


Fallimenti



pagamento eseguito dal terzo, in quanto la clausola «salvo esazione», con cui ha luogo l'assegnazione del credito, comporta soltanto che, in caso d'inadempimento del terzo, l'effetto traslativo venga meno per il mancato raggiungimento dello scopo solutorio che ne costituisce la causa. Affermare la revocabilità del pagamento eseguito dal terzo, indipendentemente dalla revoca dell'ordinanza, significa d'altronde assoggettare a sanzione non già l'atto, ma l'effetto giuridico, nonché sottrarre al creditore qualsiasi controllo in ordine alle conseguenze del proprio atto, potendo l'inefficacia essere dichiarata anche in caso di ritardo nel pagamento imputabile al terzo. Ammettere la revocabilità dell'ordinanza, come accade in caso di assegnazione di beni specifici, non priverebbe peraltro il provvedimento della sua efficacia cogente, ma ne comporterebbe esclusivamente l'inopponibilità nei confronti della massa.

2. — Con il secondo motivo, la ricorrente solleva, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 553. primo comma, cod. proc. civ. e dell'art. 2928 cod. civ., nella parte in cui non prevedono che l'assegnazione del credito ne comporti l'immediato trasferimento in favore del creditore e che il pagamento del terzo determini l'estinzione dell'obbligazione del debitore con effetto dalla pronuncia dell'assegnazione. Sostiene infatti che la revocabilità del pagamento eseguito dal terzo, indipendentemente dalla dichiarazione d'inefficacia dell'ordinanza di assegnazione del credito, comporta una dilatazione del c.d. periodo sospetto che si traduce in un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla cessione volontaria, al pagamento spontaneo ed all'assegnazione di beni mobili: questi ultimi, infatti, in quanto revocabili soltanto se ricadenti nel periodo sospetto, sono sottoposti ad un regime più favorevole, a dispetto delle maggiori garanzie offerte dall'assegnazione, che, in quanto disposta

g



nell'ambito di un procedimento che prevede il concorso degli altri creditori, consente una prima realizzazione della *par condicio creditorum*.


3. — I due motivi devono essere esaminati congiuntamente, riflettendo la comune problematica inerente all'individuazione del momento in cui, nel procedimento di espropriazione presso terzi, l'assegnazione del credito pignorato ne determina la fuoriuscita dal patrimonio del debitore, che legittima, in caso di fallimento di quest'ultimo, l'assoggettamento a revocatoria fallimentare del pagamento eseguito dal terzo debitore.

Nell'esaminare la predetta questione, la Corte di merito si è attenuta al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ribadito anche in epoca successiva alla pronuncia della sentenza impugnata, secondo cui l'effetto dell'ordinanza di assegnazione del credito si configura come una cessione *pro solvendo* o una *datio in solutum* condizionata al pagamento della somma dovuta in favore del creditore procedente, la cui efficacia soddisfattiva del diritto del creditore non coincide con il predetto provvedimento, che chiude il procedimento esecutivo e determina il trasferimento del credito pignorato, ma è rimessa alla successiva riscossione dell'importo assegnato, con la conseguenza che è a quest'ultimo momento che occorre fare riferimento, in caso di fallimento del debitore assoggettato ad esecuzione, ai fini della dichiarazione d'inefficacia dell'atto ai sensi dell'art. 44 della legge fall., ovvero della sua revocabilità ai sensi dell'art. 67 della medesima legge, non assumendo alcun rilievo la circostanza che l'assegnazione abbia avuto luogo in epoca anteriore ai termini previsti dalle predette disposizioni (cfr. Cass., Sez. I, 31 marzo 2011, n. 7508; 14 marzo 2011, n. 5994; 6 settembre 2007, n. 18714; 26 gennaio 2006, n. 1544; 12 gennaio 2006, n. 463).

Tale indirizzo trova fondamento nella considerazione che, fatta eccezione per

Fallimentari


J



l'ipotesi prevista dall'art. 56 della legge fall., il principio della *par condicio creditorum*, la cui salvaguardia costituisce la *ratio* della sottrazione al fallito della disponibilità dei suoi beni, è violato non solo dai pagamenti eseguiti dal debitore successivamente alla dichiarazione di fallimento o nel c.d. periodo sospetto, ma da qualsiasi atto estintivo di un debito a lui riferibile, sia pur indirettamente, in quanto effettuato con suo denaro o per suo incarico (nei modi della delegazione o dell'accollo cumulativo non allo scoperto, caratterizzati cioè dalla circostanza che il delegato o l'accollante sono obbligati nei confronti del debitore, ed il loro pagamento vale ad estinguere entrambi i debiti) o in suo luogo (cfr. Cass., Sez. I, 14 febbraio 2000, n. 1611). A quest'ultima categoria va ricondotto il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore del fallito che abbia ottenuto l'assegnazione coattiva del credito ai sensi dell'art. 553 cod. proc. civ.: il terzo debitore che esegue il pagamento dopo la dichiarazione di fallimento o nel periodo sospetto estingue infatti, oltre al suo debito nei confronti del creditore assegnatario, anche il debito del fallito, e lo fa con mezzi provenienti dal patrimonio di quest'ultimo, onde è soggetto alla sanzione dell'inefficacia prevista dall'art. 44 e alla revoca prevista dall'art. 67 cit. (cfr. Cass., Sez. I, 20 dicembre 2012, n. 23652; 26 luglio 2001, n. 10200).

3.1. — Questa ricostruzione della vicenda non è incompatibile con il riconoscimento dell'immediata efficacia traslativa dell'ordinanza di assegnazione, dal quale la ricorrente fa discendere l'inapplicabilità dell'art. 67 della legge fall. al pagamento eseguito dal terzo in virtù di un'assegnazione disposta in epoca anteriore al periodo sospetto, sul presupposto che tale pagamento deve considerarsi intervenuto successivamente alla diminuzione del patrimonio del debitore, che l'assegnazione è di per sé idonea a determinare. In proposito, è stato già precisato che og-

g




getto della dichiarazione d'inefficacia prevista dalle norme in esame non è l'ordinanza di assegnazione, ma il pagamento, il quale si perfeziona soltanto con l'adempimento da parte del *debitor debitoris*, come risulta dall'inequivoco disposto dell'art. 553, primo comma, cod. proc. civ. e, soprattutto, dell'art. 2928 cod. civ. (cfr. *ex plurimis*, Cass., Sez. I, 19 luglio 2012, n. 12545; 25 giugno 1998, n. 6291; 2 giugno 1994, n. 1968). È pur vero, infatti, che nell'ottica degli artt. 44 e 67 della legge fall., volta ad impedire la dispersione del patrimonio del debitore insolvente, non può negarsi rilevanza alla diminuzione del patrimonio di quest'ultimo, che sottrae risorse al concorso dei creditori; non può tuttavia trascurarsi che, ove tale sottrazione sia ricollegabile ad un pagamento, il profilo prevalente resta quello dell'avvenuta soddisfazione dell'*accipiens* a preferenza degli altri concorrenti e della conseguente violazione della *par condicio creditorum*, al cui ristabilimento tendono gli istituti della revoca e dell'inefficacia.

In questa prospettiva, pur dovendosi concordare sul rilievo che l'assegnazione determina la conclusione del processo esecutivo, perde notevolmente importanza, ai fini che interessano in questa sede, la qualificazione dell'effetto di tale provvedimento come cessione *pro solvendo* o *datio in solutum* sospensivamente condizionata all'adempimento del terzo debitore. Al riguardo, è soltanto il caso di osservare che, se è vero che la ricostruzione della vicenda come prestazione in luogo dell'adempimento dalla quale deriva l'immediato trasferimento del credito in favore dell'assegnatario risponde ad un orientamento ormai unanime in dottrina ed in giurisprudenza, è anche vero però che il riferimento alla riscossione del credito assegnato, contenuto nell'art. 553 cod. proc. civ. e nell'art. 2928 cod. civ., non si traduce nella subordinazione dell'efficacia traslativa dell'assegnazione al pagamento del terzo debitore, dovendo essere invece inteso nel senso che la liberazione del

G

Fallimento




debitore assoggettato all'esecuzione si verifica soltanto a seguito dell'effettivo soddisfacimento del creditore precedente, conseguente all'adempimento del terzo debitore (cfr. Cass., Sez. I, 11 dicembre 2007, n. 25946).

In altri termini, ciò che è sottoposto a condizione sospensiva non è il trasferimento del credito assegnato, ma l'estinzione del credito per cui si è proceduto ad espropriazione forzata, ed è per tale motivo che il pagamento eseguito dal terzo debitore determina un duplice effetto estintivo, estinguendo al tempo stesso il suo debito nei confronti del debitore assoggettato ad esecuzione e quello di quest'ultimo nei confronti del creditore assegnatario (cfr. Cass., Sez. III, 8 febbraio 2007, n. 2745; 19 settembre 1995, n. 9888). Per converso, l'inadempimento del terzo legittima il creditore assegnatario ad agire nuovamente nei confronti del debitore già assoggettato ad espropriazione forzata, facendo valere il medesimo credito per cui ha proceduto ad esecuzione, il quale non può considerarsi estinto per effetto dell'assegnazione, essendo entrato solo in uno stato di quiescenza.

3.2. — Affermare che l'effetto estintivo si verifica soltanto a seguito del pagamento eseguito dal terzo debitore significa peraltro riconoscere che è quest'ultimo, e non l'assegnazione del credito, a determinare la soddisfazione del diritto dell'assegnatario, con la conseguente lesione della *par condicio creditorum*, che rappresenta il presupposto della revocatoria. Non vale in contrario osservare che la medesima situazione si verifica nella cessione *pro solvendo* posta in essere a scopo solutorio, la quale produce anch'essa l'immediato trasferimento del credito in favore del cessionario, senza comportare la liberazione del cedente, che ha luogo soltanto a seguito del pagamento effettuato dal debitore ceduto: ciò che viene in considerazione, infatti, nel caso della cessione *pro solvendo*, è l'anormalità del mezzo di estinzione del debito, sintomatico dell'intento del creditore di ottenere la

g


Falimmo.it



soddisfazione del proprio diritto in danno degli altri creditori, e quindi assoggettabile a revocatoria ai sensi dell'art. 67, primo comma, n. 2 della legge fall., a meno che non sia previsto sin dal momento del sorgere dell'obbligazione (cfr. Cass., Sez. I, 11 novembre 2013, n. 25284; 10 giugno 2011, n. 12736), laddove il carattere sostanzialmente neutro del pagamento effettuato dal terzo debitore a seguito dell'assegnazione giudiziale ne giustifica la revoca ai sensi del secondo comma dell'art. 67 (cfr. Cass., Sez. I, 19 luglio 2012, n. 12545; 12 gennaio 2006, n. 463).

E' pertanto infondata anche la questione di legittimità costituzionale dell'art. 553, primo comma, cod. proc. civ. e dell'art. 2928 cod. civ., nella parte in cui, subordinando il trasferimento del credito assegnato al pagamento del terzo ed escludendo la possibilità di far retroagire la soddisfazione del creditore al momento dell'assegnazione, determinano, ad avviso della ricorrente, un'ingiustificata disparità di trattamento tra il creditore assegnatario e quello che abbia ottenuto la cessione volontaria del credito, il pagamento spontaneo o l'assegnazione di beni mobili. Indipendentemente dalla considerazione, appena svolta, che la subordinazione della liberazione del debitore alla riscossione del credito assegnato non comporta affatto l'esclusione dell'efficacia traslativa dell'assegnazione, occorre rilevare che la lamentata dilatazione del periodo sospetto, conseguente al differimento dell'effetto satisfattivo fino al momento in cui il terzo debitore abbia effettuato il pagamento, trova giustificazione nella segnalata diversità strutturale della fattispecie in esame rispetto alla cessione del credito, la quale non può quindi essere assunta come *tertium comparationis*, ai fini del giudizio di legittimità costituzionale per violazione dell'art. 3 Cost. Allo stesso modo, non possono costituire un valido termine di paragone il pagamento spontaneo e l'assegnazione dei beni mobili, la cui idoneità ad estinguere senz'altro l'obbligazione, giustificata dall'efficacia im-

5



mediatamente satisfattiva dell'attribuzione patrimoniale, consente di escludere la sussistenza del prospettato contrasto con il principio di uguaglianza.

4. — Il ricorso va dunque rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, e condanna la

al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi Euro 6.200,00, ivi compresi Euro 6.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 18 marzo 2014, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile

L'Estensore

Q. M. M.



Il Presidente

[Signature]

Il Funzionario Giudiziario
Ministero della Giustizia
CASA 1/8

[Signature]

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 20 AGO. 2014

Il Funzionario Giudiziario
Ministero della Giustizia
CASA 1/8

[Signature]

Fallimentari

Giurista.it